



ALLEGATO A alla Dgr n. 2335 del 16 dicembre 2013

pag. 1/7

Servizio sicurezza naviganti lago di Garda – anno 2013

PROTOCOLLO D'INTESA

per garantire la sicurezza dei naviganti nelle acque del lago di Garda e per l'organizzazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza per l'anno 2013

TRA

La Comunità del Garda Ente Territoriale Interregionale con sede in Gardone Riviera, Via dei Colli, 15 e rappresentata da _____ in qualità di _____ ;

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con sede in Roma, Viale dell'Arte, 19 e rappresentato da _____ in qualità di _____ ;

La Regione del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 e rappresentata da _____ in qualità di _____ ;

La Provincia Autonoma di Trento con sede in Trento, Piazza Dante 15, C.F. 00337460224 e rappresentata da _____ in qualità di _____ ;

L'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro con sede a Salò, Via Pietro da Salò 37, CF. 96022970170, rappresentata da _____ in qualità di _____ , in rappresentanza degli enti locali della sponda lombarda del lago di Garda, conformemente a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 6/2012 e dalla Delibera Giunta Regionale - Attività di sicurezza e vigilanza delle vie navigabili - lago di Garda - allegato B della d.g.r. n. 3648 del 18/06/2012 – BURL serie avvisi e concorsi n. 6 del 06/02/2013.

PREMESSO CHE

il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 e in particolare l'art. 104 lett. t), evincono che la sicurezza della navigazione nelle acque interne, con particolare riferimento agli aspetti inerenti il pronto intervento ed il soccorso all'utenza nautica, rimangono di competenza dello Stato;

l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 3 dicembre 2008 conferisce al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto funzioni nei seguenti ambiti di attività:

- a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori organizzando e coordinando le relative attività di formazione, qualificazione e addestramento;
- b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;
- c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima, indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;
- d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione marittima;
- e) personale marittimo e relative qualifiche professionali; certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; gestione del sistema informativo della gente di mare;
- f) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
- g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
- h) impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
- i) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 20 del 16 agosto 1994 avente per oggetto: "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione del lago di Garda";

VISTI l'art. 17 della Legge Regionale della Regione del Veneto n. 19/2000 e successive modifiche e integrazioni e la Legge Regionale n. 2 del 12 gennaio 2009;

VISTA la Legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 9 del 15 novembre 2001 avente per oggetto: "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda."

DATO ATTO che già con DGR 45005 del 5 agosto 1999 per Regione Lombardia, DGR 3395 del 27 ottobre 2000 per Regione del Veneto, con delibera n. 2544 di data 5 ottobre 2001 per la Provincia Autonoma di Trento, ha preso avvio la sperimentazione di un servizio di pronto intervento e soccorso effettuato durante la stagione turistica;

DATO ATTO che, tale servizio ha prontamente risposto per gli anni passati, alle aspettative dei cittadini e turisti gardesani;

VISTE le determinazioni del Ministero dei Trasporti in merito all'organizzazione del medesimo servizio per l'anno 2008 e negli anni a venire;

VISTO il Patto per la Sicurezza dell'Area del lago di Garda, sottoscritto il 20 marzo 2009, rinnovato l'8 luglio 2011, e stipulato tra le Prefetture di Brescia, Verona, il Commissariato di Governo della Provincia di Trento, Capitaneria di Porto di Venezia, Provincia Autonoma di Trento, Province di Brescia e Verona, Sindaci dei comuni rivieraschi;

VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 11 del 14 luglio 2009 avente per oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti";

VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 6 del 4 aprile 2012 avente per oggetto "Disciplina del settore dei trasporti";

ATTESO che il diritto alla sicurezza, alla qualità della vita e alla incolumità pubblica rappresenta una priorità ed un presupposto di fondo per favorire benessere e sviluppo in termini socio-economici attraverso un'azione congiunta e condivisa di più livelli di governo, nell'ambito delle rispettive responsabilità;

ATTESO che la complessità dei problemi di governo di un territorio rende necessaria un'azione improntata ad una sinergia ed ad un raccordo massimo da parte di tutti gli organismi statali e locali chiamati, nel rispetto delle rispettive competenze, a dare risposta alle istanze emergenti delle collettività locali;

ATTESO che a fronte dell'aumentata sensibilità ai problemi della sicurezza delle comunità interessate, è necessario pervenire all'impostazione di un sistema integrato di sicurezza di area, quale nuovo modello gestionale, in grado di affiancare gli occorrenti interventi per la tutela e la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, con iniziative atte a favorire la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione ed individuando meccanismi condivisi nell'affrontare problematiche comuni ai vari territori che compongono l'area rivierasca del lago di Garda;

ATTESO che la sicurezza della navigazione nelle acque interne e, in particolare, il pronto intervento e il soccorso all'utenza nautica è di particolare importanza per quanto attiene il lago di Garda già oggetto di gravi incidenti negli anni trascorsi e che, pertanto, l'organizzazione del servizio di cui trattasi permette di assicurare, mediante intesa con le competenti Autorità, l'effettuazione in modo sistematico e permanente del menzionato servizio di pronto intervento e soccorso;

CONSIDERATO che l'attività fornita dalla Capitaneria di Porto si integra e coopera con la gestione regionale sul demanio lacuale, aprendo quindi un'ottica di miglioramento dell'azione di valorizzazione della navigazione interna;

TUTTO CIO' PREMESSO

fra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità del Garda, convengono sulla necessità di assicurare, per l'anno 2013 un servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza all'utenza nautica sul lago di Garda.

Art. 2 - Oggetto

L'oggetto del Protocollo è l'effettuazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza all'utenza nautica sul lago di Garda.

Per servizio di pronto intervento e soccorso si intendono tutte quelle operazioni in grado di rispondere prontamente alla totalità delle situazioni anomale che presentano un pericolo potenziale immediato o in atto per l'utenza nautica e gli utilizzatori del demanio lacuale.

Per servizio di vigilanza si intendono tutte le attività necessarie alla prevenzione ed alla sicurezza del lago e sue relative pertinenze ed inoltre a garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti, comprensive delle disposizioni che disciplinano l'accesso in porto, i servizi portuali, l'uso dei beni demaniali.

Art. 3 - Attività previste

- Attività di pronto intervento
- Attività di soccorso
- Attività di vigilanza e prevenzione
- Attivazione di una centrale operativa funzionante 24 ore su 24 rispondente ad un apposito numero telefonico 0365 21300, oppure al numero gratuito di PRONTO INTERVENTO 1530, direttamente nel caso la chiamata sia proveniente dall'area gardesana e dalle province di Mantova e Bergamo da rete fissa, oppure tramite smistamento dalla Centrale Operativa di Roma, nel caso di chiamate da cellulari.

Art. 4 - Risorse Impiegate

1. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – provvede a mettere a disposizione tre unità di navigazione, idonee all'espletamento del servizio di pronto intervento e soccorso e vigilanza all'utenza nautica sul lago di Garda, con relativo equipaggio, unitamente ad una **sala** operativa 24 ore su 24.
Più precisamente le unità di navigazione saranno costituite da due unità navali di stanza a Salò, da una unità navale di stanza a Gargnano. Quest'ultima sarà operativa da aprile a settembre. Il personale sarà costituito, di massima, da ventiquattro unità, di cui otto saranno sempre in servizio. Tre unità saranno presenti su ogni motovedetta per ogni turno di servizio e due in centrale.
2. la Comunità del Garda, Ente Territoriale Interregionale ed organismo associativo dei Comuni gardesani, dotata di personalità giuridica e riconosciuta con decreto del Ministero degli Interni del 30 dicembre 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 62 del 16 marzo 1993, provvede all'organizzazione, al coordinamento delle attività di cui all'art. 3, assicurando idonea sistemazione logistica al personale destinato al Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera del lago

di Garda e alla sala operativa, nonché l'efficienza operativa del nucleo e l'incremento e mantenimento degli standard addestrativi del personale.

3. L'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, per l'espletamento delle attività di cui all'art.3 e art.4, punto 2), assicura un sostegno finanziario fino ad un massimo di € 64.000,00, che trova copertura al capitolo _____ del proprio bilancio così suddivisi:
 - € 10.000,00 alla Comunità del Garda per le spese logistiche e le attività di cui al punto due del presente articolo;
 - € 54.000,00 alla Guardia Costiera per le attività e incombenze disciplinate dall'apposito protocollo d'intesa del 08/08/2013 al fine di far fronte alle spese urgenti nelle more della sottoscrizione del presente provvedimento.
4. La Regione del Veneto assicura un sostegno finanziario alla Comunità del Garda, per l'espletamento delle attività di cui all'art.3 e art.4 punto 2), sino ad un massimo di € 30.000,00, che trova copertura al capitolo 045194/U del bilancio regionale 2013, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute e documentate;
5. la Provincia Autonoma di Trento assicura un sostegno finanziario alla Comunità del Garda, per l'espletamento delle attività di cui all'art.3 e art.4 punto 2), sino ad un massimo di € _____, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute e documentate, approvato dall'organo competente, che trova copertura al capitolo _____ del bilancio provinciale 2013;
6. Le spese sostenute e documentate ammesse a contributo dovranno essere strettamente rispondenti alle attività elencate all'art. 3 e art.4 punto 2. Il rendiconto finale dovrà essere redatto in un documento unico e approvato congiuntamente dagli Enti eroganti i contributi di cui sopra.

Art. 5 - Obblighi della Comunità del Garda

La Comunità del Garda dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento ed all'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, un rendiconto operativo e di gestione (che comprenda, ai fini della completa analisi del servizio, anche le attività relative al protocollo di cui all'art. 4, comma 3, seconda alinea del presente Protocollo) che illustri nel dettaglio il numero di chiamate ricevute, il numero interventi effettuati, suddivisi per territorio, con le persone soccorse e/o tratte in salvo, i mezzi impiegati per le specifiche operazioni, le ore/uomo utilizzate per azioni di salvataggio e per la gestione dell'attività nel suo complesso.

La Comunità del Garda si obbliga a mantenere indenni gli Enti sottoscrittori da qualsiasi danno, ivi compresi i danni causati a terzi.

Art. 6 – Obblighi dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Trento

I soggetti firmatari si impegnano a provvedere agli atti per l'erogazione del contributo secondo quanto determinato con i propri provvedimenti di impegno di spesa.

Art. 7 – Durata ed efficacia

Il presente Protocollo d’Intesa ha validità e vincola le parti dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Art. 8- Vigilanza e controlli

Fermi restando i poteri di sorveglianza delle autorità competenti in base alle norme vigenti, la/e Regione/i si riserva la più ampia facoltà di sorveglianza e controllo sulle attività svolte.

Art. 9- Modifiche

Qualsiasi modifica o variazione al presente Protocollo dovrà essere assunta all’unanimità dei soggetti sottoscrittori dell’intesa medesima.

Art. 10- Controversie

Tenuto conto del contenuto e delle finalità del presente Protocollo d’Intesa, le eventuali controversie relative all’interpretazione dello stesso qualunque sia la loro natura tecnico-amministrativa e giuridica, che insorgessero tra gli Enti sottoscrittori del presente atto verranno risolte in via amministrativa.

Gardone Riviera,

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto

Per la Regione del Veneto

Per la Provincia Autonoma di Trento

Per l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro

Per la Comunità del Garda